II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1992

riguardante l'istituzione di un comitato d'esperti per il transito di elettricità sulle grandi reti

(92/167/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che la Commissione, nella prospettiva del completamento del mercato interno dell'energia, ha l'obiettivo di facilitare gli scambi di energia promuovendo il transito di elettricità sulle grandi reti, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti [1];

considerando che è opportuno, a tal fine, che la Commissione sia assistita, su questioni relative al buon funzionamento del transito nonché sui fattori economici, tecnici, giuridici e sociali pertinenti, da un comitato di esperti;

considerando che in tale organismo devono essere rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti; che occorre inoltre disporre la partecipazione di persone particolarmente qualificate che possano apportare le cognizioni tecniche specifiche sul transito;

considerando che il comitato deve fungere anche da organismo di conciliazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 90/547/CEE;

considerando che, ai fini dell'efficacia del procedimento di conciliazione, è necessario che il comitato si costituisca in un apposito collegio per ogni domanda di conciliazione,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato d'esperti per il transito di elettricità sulle grandi reti, qui di seguito denominato « il comitato ».

Articolo 2

Funzioni

Il comitato ha il compito di:

— consigliare la Commissione, su richiesta della medesima, sulle questioni relative al transito d'elettricità ed alla sorveglianza delle operazioni di transito d'elettricità,

nonché

— proporre compromessi di conciliazione, su richiesta delle parti in trattativa, in merito a una domanda specifica di transito.

Articolo 3

Consulenza

Nel quadro delle sue funzioni di consulenza, il comitato:

a) esamina in particolare:

— le condizioni tecniche, finanziarie e giuridiche del transito, tenendo conto delle situazioni economiche e sociali;

[1] GU n. L 313 del 13. 11. 1990, pag. 30.

— le misure atte a favorire lo sviluppo degli scambi di energia elettrica o attinenti al miglioramento tecnico delle infrastrutture;

— le possibilità di cooperazione con enti di paesi terzi;

b) assiste la Commissione nella:

— redazione di una relazione annua sull'applicazione della direttiva 90/547/CEE;

— revisione dell'allegato della direttiva 90/547/CEE.

Articolo 4

Composizione

1. Il comitato è composto da 17 membri, ossia:

— 12 rappresentanti delle reti ad alta tensione che operano nella Comunità (1 rappresentante per Stato membro);

— 3 esperti indipendenti la cui esperienza professionale e la cui competenza in materia di transito di elettricità nella Comunità siano ampiamente riconosciute;

— 1 rappresentante di Eurelectric;

— 1 rappresentante della Commissione.

2. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione, i 12 rappresentanti delle reti e il rappresentante di Eurelectric sono nominati, previa consultazione degli ambienti interessati, in base ad un elenco comprendente almeno due nominativi per ogni posto.

Articolo 5

Pubblicità

L'elenco dei membri è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 6

Mandato

1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di quattro anni.

2. Il mandato di membro non è rinnovabile.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, al momento dell'istituzione del comitato il mandato della metà dei membri è di due anni e rinnovabile per una durata di quattro anni.

4. Allo scadere del mandato, i membri del comitato restano in carica fino a quando sono sostituiti.

5. Se il mandato di un membro termina prima della scadenza dei quattro anni a seguito di dimissioni o decesso o per qualsiasi altro motivo, il membro è sostituito per la durata restante del mandato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

6. La Commissione si riserva la facoltà di porre fine al mandato di un qualsiasi membro, previa consultazione degli ambienti interessati di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e di sostituirlo a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

7. Le funzioni esercitate non danno luogo a remunerazione.

Articolo 7

Funzionamento

1. Il comitato è presieduto di diritto dal rappresentante della Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione assistono alle riunioni del comitato, in qualità di osservatori.

3. I servizi della Commissione assicurano i compiti di segreteria del comitato.

4. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, in qualità di esperto, qualsiasi persona con competenze particolari su un argomento iscritto all'ordine del giorno. Gli esperti partecipano alle deliberazioni unicamente per l'argomento che determina la loro presenza.

5. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

6. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno.

Articolo 8

Conciliazione

1. Possono adire il comitato soltanto le parti di una controversia relativa a una domanda specifica di transito.

2. Il comitato si costituisce in un apposito collegio per ogni domanda di conciliazione.

3. Il comitato costituito in collegio di conciliazione comprende il presidente e 6 membri:

— il rappresentante di Eurelectric;

— 2 esperti scelti da e tra i tre esperti membri del comitato;

— 3 rappresentanti delle reti non impegnati nelle trattative sulla domanda specifica di transito per la quale è stata chiesta la conciliazione, scelti da e tra i 12 rappresentanti delle reti.

Il presidente non prende parte alle votazioni.

4. L'assoggettamento al procedimento di conciliazione è obbligatorio.

5. Il comitato costituito in collegio di conciliazione designa nel suo ambito un relatore.

6. I rappresentanti delle reti impegnati in una trattativa su una domanda specifica di transito per la quale è stata chiesta la conciliazione presso il comitato sono invitati ad esporre il loro punto di vista.

7. Dopo discussione del comitato, il relatore prepara un compromesso di conciliazione che ottenga il consenso dei 5 altri membri del comitato. In caso di disaccordo, il relatore presenta un compromesso di conciliazione che ottenga il consenso della maggioranza degli altri 5 membri; in tal caso, i pareri dei membri in minoranza sono messi a verbale.

8. Il presidente presenta alle parti il compromesso di conciliazione insieme agli eventuali pareri minoritari entro tre mesi a decorrere dalla data della presentazione della domanda di conciliazione presso il comitato.

9. L'esito della conciliazione non ha effetto vincolante.

10. I rappresentanti degli Stati membri interessati da una domanda di transito possono partecipare al provvedimento di conciliazione in qualità di osservatori.

Articolo 9

Riservatezza

I membri del comitato e, se del caso, gli esperti invitati in base all'articolo 7, paragrafo 4, sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato qualora siano informati dalla Commissione che il parere richiesto o l'argomento sollevato hanno carattere riservato.

Articolo 10

Effetto

La presente decisione ha effetto dal 4 marzo 1992.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1992.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione